

R.G. 18250\2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **18250/2019**

Il Giudice dott. Mariarosa Pipponzi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/01/2020,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti ed i documenti di parte;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del comma 3 dell'art 3 d.l. 13/2017,
convertito con legge 46/2017;

RILEVATO CHE

....., ha proposto azione cautelare chiedendo
che il Giudice Ordinasse alla Questura di Bergamo – Ufficio Immigrazione di
rilasciargli il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria come da
riconoscimento operato dalla Commissione Territoriale di Brescia- Sezione di
Bergamo, rilascio che era stato subordinato dalla Questura alla esibizione del
passaporto del Paese di provenienza in assenza di alcuna previsione normativa al
riguardo.

A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha riferito in fatto:



- in seguito alla decisione della Commissione Territoriale (assunta in data 30.05.2019 e comunicatagli in data 26.06.2019) che gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria (ved allegato doc. 1 fascicolo ricorrente) aveva provveduto a fissare un appuntamento presso la Questura di Bergamo per richiedere il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
- in data 12 luglio 2019, recatosi presso la Questura, aveva formalizzato la richiesta di cui sopra e la Questura gli aveva rilasciato la ricevuta relativa, il cosiddetto “cedolino”, con l’indicazione PSE PROT. SUSSIDIARIA e attribuzione del seguente numero (ved. allegato doc. 2 fascicolo ricorrente) invitandolo a presentarsi per il ritiro del permesso di soggiorno decorsi sessanta giorni dal rilascio del cedolino stesso;
- decorso tale termine, recatosi in Questura, gli è stato tuttavia riferito che l’emissione del permesso per protezione sussidiaria era subordinato all’esibizione del passaporto rilasciato dalle autorità nigeriane, passaporto di cui il non è in possesso.
- di essersi rivolto allo Studio Legale Guariso- Neri tramite il quale ha inoltrato in data 06.11.2019 alla Questura di Bergamo missiva con richiesta del rilascio del permesso di soggiorno evidenziando che alcuna disposizione di legge prevedeva la consegna, da parte sua, del passaporto;
- il successivo 11.11.2019 la Questura di Bergamo ha riscontrato la lettera con missiva trasmessa a mezzo pec del seguente tenore: *“Buongiorno, in merito alla richiesta di passaporto del nominato in oggetto, visti gli atti della Commissione, si conferma l’obbligo di presentazione del passaporto nigeriano al fine di poterne rilasciare il permesso per protezione sussidiaria”*(ved. allegato doc.4 fascicolo ricorrente).

Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris*, il ricorrente ha richiamato l’art. 23 del d.lgs 251/2007 il quale recita che *“ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il*



riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti" per evidenziare che tale disposizione non prevede alcun onere aggiuntivo per il rilascio del permesso di soggiorno a coloro per i quali è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ad avviso di parte ricorrente *"la questione dell'eventuale richiesta del passaporto (o dell'impossibilità di ottenere lo stesso) si pone infatti esclusivamente con riferimento al rilascio del cosiddetto "titolo di viaggio" ma non è riferita, neanche implicitamente, al rilascio del permesso di soggiorno"* come si evince dalla semplice lettura dell'art 24 del d.lgs 251/2007. Quanto alla sussistenza del *periculum in mora*, ha sottolineato il rischio attuale per il ricorrente di subire un danno grave ed irreparabile rappresentato dalla perdita di *chances* formative e lavorative richiamando un precedente del Consiglio di Stato (ved. sentenza n. 3028 del 13.6.2014) e rilevando che *"in presenza di lesioni di diritti costituzionali (sanciti nella specie dagli artt. 4 e 35 Cost.), deve ritenersi ex se sussistente il periculum in mora"*.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso che reputava infondato richiamando il dettato dell'art. 9 del D.P.R. 394/1999, il quale - al comma 3 - stabilisce che con la richiesta del permesso debbano essere esibiti *"a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;..."*. Ad avviso di parte convenuta la Questura, per rilasciare il permesso di soggiorno, deve prima ottenere l'esibizione del passaporto da parte dell'istante o - in alternativa - l'esibizione di un documento equipollente al fine di poter procedere al riconoscimento e all'identificazione del soggetto. Inoltre ha evidenziato che *"l'esibizione il permesso di soggiorno è necessaria a consentire di verificare che la corrispondenza tra i dati identificativi del passaporto e i dati identificativi acquisiti dall'Autorità italiana nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione sussidiaria"* richiamando le possibili alternative, in caso di assenza di passaporto, che



consentivano di fornire documenti equipollenti. In particolare ha segnalato la possibilità di richiedere il Passaporto alla Autorità diplomatica del Paese di provenienza come si poteva evincere dalle stesse indicazioni della Associazione ASGI (che produceva in allegato) da cui risultava che “ *l’Ambasciata nigeriana - diversamente da quelle di altri paese - è solita provvedere al rilascio del passaporto (sul punto, può essere utile un riferimento al doc. n. 2 - guida dell’ASGI per la procedura necessaria al rilascio del passaporto dall’Ambasciata nigeriana in Italia)*”. Da ultimo ha sottolineato che la carenza documentale, da attribuirsi alla inerzia del ricorrente nel richiedere la documentazione equipollente al passaporto, non aveva consentito alla Questura di procedere al rilascio del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno ha contestato altresì la sussistenza del *periculum in mora* perché la ricevuta del permesso di soggiorno consente comunque il pieno esercizio dei diritti in capo al richiedente escludendosi così la configurabilità del pregiudizio grave ed irreparabile dedotto in ricorso.

OSSERVA

Le circostanze di fatto sopra richiamate sono pacifiche fra le parti e la contrapposizione fra ricorrente e Ministero dell’Interno riguarda esclusivamente la disciplina applicabile alla presente fattispecie .

Ciò premesso, innanzitutto è bene evidenziare che l’Autorità di Pubblica Sicurezza non ha alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto in merito al rilascio ovvero al rinnovo di documenti di soggiorno che vedano in una sottostante misura di protezione internazionale la relativa ragione giustificativa come da anni evidenziato dalla Suprema Corte (Ved. Cass. Civ. SSUU n.11535\09) alla cui esaustiva motivazione si rimanda.

Ad avviso del sottoscritto Giudice la disciplina normativa come ricostruita nella comparsa di costituzione del Ministero dell’Interno non ha alcuna attinenza con la posizione dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Infatti l’art. 9



del DPR n.394\99 riguarda in generale il rilascio di permessi di soggiorno in relazione ai quali è rimessa inizialmente alla Questura la valutazione della sussistenza nel caso concreto dei sottostanti requisiti di fatto via via richiesti in relazione alla diversa tipologia di permesso (di lavoro, per ricongiungimento familiare ect) . Tant'è vero che tale disposizione al comma 6 testualmente recita “ *La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico ((e all'articolo11, comma 1, lettera c) “*. In effetti il comma 3 è proprio quello su cui il Ministero convenuto fonda la legittimità della richiesta formulata dalla Questura all'odierno ricorrente “*3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto “* Ciò sarebbe già sufficiente, ad avviso della sottoscritta, per respingere la tesi del Ministero dell'Interno. A ciò deve aggiungersi che il Decreto Legislativo n. 251\2007 , proprio in relazione ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, non pone alcun onere aggiuntivo per ottenere il permesso di soggiorno e la stessa formulazione dell'art. 23 evidenzia l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità nel suo rilascio “ *Permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile. 2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è **rilasciato** un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.”*

L'articolo 24 medesimo decreto, richiamato dalla parte convenuta per sostenere la tesi della Questura, attiene ad una diversa fattispecie e cioè al rilascio dei cd titolo di viaggio, necessari per consentire ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (quindi ai soggetti già in possesso del permesso di soggiorno) di



viaggiare al di fuori del territorio nazionale “ *Art. 24. Documenti di viaggio 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.*”

In conclusione , come esattamente rilevato dalla difesa del ricorrente, il possesso di un passaporto in corso di validità o altro documento equipollente non è affatto previsto dal alcuna disposizione applicabile alla presente fattispecie come sopra argomentato.

E' quindi appena il caso di evidenziare che non sussistono affatto le dedotte finalità di esatta identificazione del richiedente il permesso trattandosi di soggetto già identificato più volte nell'ambito della procedura e munito di codice CUI e Vestanet, sulla base della documentazione già in possesso della stessa Questura e della competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. (ved . in senso conforme Tribunale di Palermo decreto collegiale n. 15122\2017 e ordinanza Tribunale di Napoli 35170 \2018)

Acclarata quindi la sussistenza del *fumus boni juris*, il requisito del *periculum in mora*, va individuato nell'urgente necessità di conseguire un titolo legittimante il regolare soggiorno nel territorio per accedere a tutti i diritti ad esso connessi ivi compresi quelli di natura previdenziale . Si condivide al riguardo quanto esposto nel provvedimento del Consiglio di Stato citato dalla difesa ricorrente: “ *se è vero che il cittadino straniero può svolgere regolare attività lavorativa anche nella fase di*



rinnovo del proprio titolo di soggiorno, è anche vero che in tale momento (con la disponibilità della sola ricevuta della propria istanza) abbia meno chances di instaurare un rapporto di lavoro rispetto a quando dispone di valido ed idoneo titolo di soggiorno “(così Cons. St., sez. V, n.1692/2010)

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto e deve essere affermato il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ed ordinato alla Questura di Bergamo il suo immediato rilascio.

Visto l'art. 133 TU spese di giustizia dichiara irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e ordina alla B Questura di Bergamo – Ufficio Immigrazione di rilasciare immediatamente al ricorrente

il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Dichiara irripetibili le spese di lite .

Si comunichi alle parti presso i procuratori costituiti.

Brescia, 31 gennaio 2020

Il giudice

Dott. Mariarosa Pipponzi

